



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.7.2025
C(2025) 4024 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.7.2025

relativa alle tecnologie e alle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, alla creazione di zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico conformemente all'articolo 15 sexies della direttiva riveduta (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e relativa a oneri di rete adeguati alle esigenze future per ridurre i costi del sistema energetico

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.7.2025

relativa alle tecnologie e alle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, alla creazione di zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico conformemente all'articolo 15 sexies della direttiva riveduta (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e relativa a oneri di rete adeguati alle esigenze future per ridurre i costi del sistema energetico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il patto per l'industria pulita definisce azioni specifiche per garantire che l'obiettivo di decarbonizzare l'economia entro il 2050 promuova la crescita delle industrie europee, anche facendo fronte agli elevati prezzi dell'energia. Il piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili¹ esamina i fattori che determinano l'aumento dei prezzi dell'energia e individua otto azioni volte a ridurre i costi dell'energia per tutti. Ciò può essere conseguito, in parte, accelerando la diffusione dell'energia pulita e creando un mercato dell'energia pienamente integrato, forte di una rete interconnessa e digitalizzata e di un regime normativo e di governance coerente. Il piano propone di affrontare tutti gli elementi che compongono la bolletta dell'energia elettrica, vale a dire il costo del prodotto energetico, il costo della rete, accise e imposte.
- (2) Tre azioni fondamentali per conseguire questi obiettivi sono i) accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio dell'energia, ii) accelerare l'espansione e il potenziamento delle reti elettriche e iii) introdurre segnali efficienti per l'uso ottimale della rete e per il contenimento dei costi di rete, in particolare attraverso le tariffe di rete.
- (3) La dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili è considerata uno dei principali fattori che concorrono ai livelli elevati e alla volatilità dei costi dell'approvvigionamento. Ampliare la gamma delle fonti energetiche rinnovabili contribuirebbe a ridurre questi costi e i prezzi per i clienti, sia industriali che privati. Per fare ciò è necessario accelerare in modo significativo anche le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, non solo per le tecnologie e i modi di diffusione convenzionali, ma anche per quelli innovativi.
- (4) A norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("la direttiva") l'Unione deve conseguire entro il 2030 l'obiettivo di energia rinnovabile del 42,5 %, puntando a raggiungere il 45 %. Per conseguire questo obiettivo occorre sia diffondere più rapidamente gli impianti di energia rinnovabile sia integrare meglio nella rete e nel sistema energetico l'energia rinnovabile generata. La direttiva prevede

¹ COM(2025) 79 final.

² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

anche che entro il 2030 gli Stati membri destinino almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata a tecnologie innovative per le rinnovabili.

- (5) La direttiva e le iniziative dell'Unione che la accompagnano, quali la raccomandazione³ e gli orientamenti⁴ sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, forniscono agli Stati membri strumenti aggiuntivi per garantire tale diffusione. Da un lato la direttiva getta le basi, mediante l'obiettivo indicativo, per accelerare l'uso di tecnologie innovative per le energie rinnovabili. Dall'altro la strategia dell'UE per l'energia solare del 2022⁵ ha evidenziato forme innovative di diffusione dell'energia solare e contiene l'impegno a fornire orientamenti agli Stati membri al riguardo. Queste tecnologie e forme innovative integrano la diffusione delle tecnologie rinnovabili convenzionali per il conseguimento dell'obiettivo della direttiva. Infine a norma dell'articolo 15 sexies della direttiva, gli Stati membri possono designare le zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico.
- (6) Le tecnologie innovative per le energie rinnovabili, come l'energia oceanica o le tecnologie per l'energia eolica offshore galleggiante, permettono di sfruttare le fonti rinnovabili rimaste inutilizzate e possono integrare l'eolico offshore e onshore standard così come le tecnologie solari utility-scale, che continueranno a essere la spina dorsale della diffusione delle energie rinnovabili dell'Unione. Inoltre gli investimenti in queste tecnologie innovative innescano economie di scala e generano nuove conoscenze e un vantaggio competitivo per l'Unione.
- (7) Il vantaggio principale offerto dalle forme innovative di energia rinnovabile è l'aumento delle opportunità di diffonderle attraverso l'uso polivalente dello spazio e sfruttando in modo efficiente le strutture sottoutilizzate (ad esempio barriere autostradali, veicoli). Le nuove forme di diffusione possono talvolta richiedere innovazioni tecnologiche; in altri casi rappresentano un uso nuovo della stessa tecnologia di generazione di energia. Le forme innovative di diffusione dell'energia solare sono svariate e includono l'agrisolare (l'agrivoltaico o il calore solare combinato con l'agricoltura), l'energia solare architettonicamente integrata o integrata nelle infrastrutture, il fotovoltaico solare galleggiante, il fotovoltaico integrato nei veicoli e il mini-solare plug-in (ad esempio il fotovoltaico "da balcone"). Anche l'energia eolica offshore galleggiante può essere considerata una forma innovativa di diffusione dell'energia eolica. La diffusione di queste tecnologie e forme innovative incontra tuttavia alcuni ostacoli, di carattere normativo e non, come l'inadeguatezza della legislazione alla loro specificità.
- (8) È possibile accelerare l'espansione e il potenziamento delle reti elettriche e la diffusione dello stoccaggio dell'energia designando zone specifiche per le infrastrutture di rete e di stoccaggio. Per ridurre in modo consistente i tempi di rilascio delle autorizzazioni, i progetti di rete e stoccaggio in queste zone, necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, possono beneficiare di deroghe a determinati tipi di valutazioni ambientali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla direttiva. L'attuazione rapida di queste disposizioni è decisiva per poter realizzare i progetti di rete e stoccaggio con una tempistica che consente di centrare gli

³ C(2024) 2660 final.

⁴ SWD(2024) 333 final.

⁵ COM(2022) 221 final.

obiettivi dell'UE sul piano del clima e dell'energia e l'obiettivo della neutralità climatica.

- (9) Se si vogliono ridurre i costi complessivi di rete e garantire l'accessibilità economica per tutti i consumatori, gli investimenti necessari devono andare di pari passo con un migliore uso delle infrastrutture, esistenti e nuove. Per poter integrare quote crescenti di produzione da fonti rinnovabili in modo efficace sotto il profilo dei costi occorrono maggiore flessibilità ed efficienza nell'uso e nella gestione della rete. Una metodologia efficiente per definire le tariffe dell'energia elettrica può fornire gli incentivi necessari affinché gli utenti del sistema adeguino il loro comportamento in modo da contribuire a ridurre il costo complessivo del sistema. Ciò, a sua volta, presenta un notevole potenziale per una transizione energetica a costi più efficienti.
- (10) È necessario un cambiamento sostanziale delle metodologie per fissare le tariffe di rete, che è di competenza delle autorità nazionali di regolazione, per allinearle alle esigenze di un sistema energetico decarbonizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

DEFINIZIONI

- (1) Ai fini della presente raccomandazione, per "forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili" si intendono i modi di diffusione dell'energia solare – fotovoltaica, termica o una loro combinazione – elencate nella strategia dell'UE per l'energia solare: l'agrisolare, il solare architettonicamente integrato, il solare galleggiante, il solare integrato nelle infrastrutture, il fotovoltaico integrato nei veicoli, i mini sistemi solari plug-in e i sistemi di energia eolica offshore galleggianti.
- (2) Ai fini della presente raccomandazione, per "tecnologie innovative per le energie rinnovabili" si intendono l'energia eolica offshore galleggiante e l'energia oceanica, senza escluderne altre che potrebbero anch'esse beneficiare delle presenti raccomandazioni.
- (3) Ai fini della presente raccomandazione, per "infrastruttura di rete" si intende qualsiasi progetto di installazione di mezzi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica essenziali per il funzionamento efficiente del sistema elettrico.
- (4) Ai fini della presente raccomandazione, per "infrastruttura di stoccaggio" si intendono tutti i mezzi di stoccaggio dell'energia a livello di trasmissione e distribuzione.

QUADRO NORMATIVO PIÙ CHIARO PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE ENERGIE RINNOVABILI

- (5) Gli Stati membri dovrebbero definire le tecnologie e le forme innovative di diffusione delle fonti rinnovabili, nelle pertinenti normative nazionali, al fine di chiarire quali regolamenti si applicano e come si applicano a ciascuna di esse.
- (6) Affinché queste tecnologie e forme innovative possano accedere al mercato, gli Stati membri dovrebbero indicare le norme tecniche cui conformarsi, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza, che dovrebbero tenere conto delle specificità di ogni forma o tecnologia innovativa.
- (7) Fatti salvi i termini per il rilascio delle autorizzazioni previsti dalla direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire procedure di rilascio sufficientemente brevi e chiare per

queste tecnologie e forme innovative, anche specificando le autorizzazioni e le norme tecniche necessarie.

- (8) Gli Stati membri dovrebbero sfruttare le sinergie tra le forme innovative di diffusione, le tecnologie innovative per le energie rinnovabili e l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche chiarendo il quadro normativo per l'autoconsumo di energia rinnovabile, ove necessario.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'uso polivalente del suolo e del mare, anche per la produzione di energia rinnovabile, in particolare laddove ciò possa apportare benefici locali, quali la riduzione della superficie dei terreni necessari per l'energia rinnovabile, l'attenuazione della concorrenza per l'uso del suolo e del mare, le sinergie con altri usi del suolo e del mare e gli effetti positivi sull'accettazione delle energie rinnovabili da parte dell'opinione pubblica.
- (10) Se necessario gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di modificare la legislazione nazionale o regionale che disciplina l'ubicazione di queste tecnologie e forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, tenendo conto delle specificità locali e delle esigenze del sistema, nel rispetto dell'acquis ambientale dell'Unione e del principio "non arrecare un danno significativo" in modo efficiente sotto il profilo dei costi
- (11) Gli Stati membri che adottano piani di gestione dello spazio marittimo dovrebbero considerare l'opportunità di designare zone marittime per determinate tecnologie per le energie rinnovabili (convenzionali, innovative o entrambe) tra cui l'energia eolica offshore galleggiante, l'energia oceanica e l'energia solare offshore galleggiante, tenendo conto della possibilità di sviluppare sinergie tra di esse.
- (12) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 5 a 11, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche relative alle tecnologie e alle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili di cui alla sezione 2 della comunicazione della Commissione sulle tecnologie e sulle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili adottata lo stesso giorno della raccomandazione⁶.

PROCEDURE PIÙ RAPIDE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE E DI STOCCAGGIO

- (13) Gli Stati membri dovrebbero istituire zone destinate a ospitare le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie a integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, in conformità con l'articolo 15 sexies della direttiva, sfruttando al meglio le opportunità di rilascio delle autorizzazioni per rafforzare le infrastrutture di rete e stoccaggio dell'energia elettrica.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero adottare rapidamente piani specifici per designare le zone destinate a ospitare le infrastrutture ai fini dello sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio in conformità con l'articolo 15 sexies della direttiva.
- (15) Nel designare queste zone gli Stati membri dovrebbero cooperare con i gestori dei sistemi per tenere conto delle esigenze del sistema elettrico e garantire sinergie con i piani, le valutazioni e le zone esistenti già individuate nell'ambito di altri processi, tra cui: piani di sviluppo della rete, piani nazionali per l'energia e il clima, programmi

⁶ Il progetto di comunicazione è stato adottato lo stesso giorno della presente raccomandazione, cfr. C(2025) 4011.

nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, piani di gestione dello spazio marittimo, valutazioni delle esigenze di flessibilità e la mappatura effettuata in linea con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e con l'articolo 15 ter della direttiva.

- (16) Per accelerare la realizzazione delle infrastrutture transfrontaliere, in particolare nell'ottica del completamento dell'Unione dell'energia, gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente alla definizione delle reti e delle zone di stoccaggio vicine alle loro frontiere che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 sexies, e coordinare la consultazione dei portatori di interessi, il codice normativo sulla mitigazione e le possibili misure di compensazione applicabili in caso di effetti ambientali significativi in tali zone che non possono essere evitati.
- (17) Qualora non sia possibile evitare effetti ambientali significativi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dei progetti in tali zone, è opportuno prendere debite misure di mitigazione o, se ciò non fosse possibile, di compensazione. Gli Stati membri si conformano alle rispettive disposizioni dell'articolo 15 sexies della direttiva al fine di evitare o ridurre gli effetti e adottano un apposito corpus di norme in materia di mitigazione che stabilisca le regole per definire misure di mitigazione adeguate e proporzionate.
- (18) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 13 a 17, gli Stati membri dovrebbero usare il più possibile gli strumenti digitali esistenti.
- (19) Una volta istituite le zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio, gli Stati membri possono avvalersi delle esenzioni da determinate valutazioni ambientali a norma all'articolo 15 sexies, paragrafo 2, della direttiva se ciò è giustificato per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la connessione degli utilizzatori finali alla rete elettrica, compresi i consumatori industriali, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile.
- (20) Per la realizzazione dei progetti nelle zone di rete e di stoccaggio dedicate, gli Stati membri istituiscono un'adeguata procedura di esame accelerato sulla base dei dati ambientali disponibili per verificare che non sussista un rischio elevato che la costruzione o l'esercizio dei progetti possa causare effetti negativi imprevedibili significativi sull'ambiente.
- (21) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 13 a 20, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le pratiche descritte negli orientamenti sulla creazione di zone per le infrastrutture di rete e di stoccaggio necessarie per integrare le energie rinnovabili nel sistema elettrico, adottati dalla Commissione lo stesso giorno della raccomandazione⁷.

QUADRI FINANZIARI FAVOREVOLI PER LE TECNOLOGIE E LE FORME INNOVATIVE DI DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

- (22) Gli Stati membri sono incoraggiati a considerare l'opportunità di combinare nello stesso sito, anche offshore, diverse tecnologie rinnovabili, comprese tecnologie e forme innovative di diffusione. Questa pratica, detta ibridazione, sfrutta la natura complementare di diverse fonti rinnovabili di energia e crea così un sistema

⁷ Il progetto di comunicazione sugli orientamenti è stato adottato lo stesso giorno della presente raccomandazione, cfr. C(2025) 4012.

energetico più efficiente, affidabile e stabile. La condivisione della connessione alla rete potrebbe contribuire a ridurre i costi di questi progetti innovativi, a stabilizzare la rete, a limitare la necessità di stoccaggio ed espansione della rete e a fornire alla rete servizi di approvvigionamento e di supporto più programmabili. A tal fine gli Stati membri dovrebbero consultare la raccomandazione⁸ e gli orientamenti⁹ sulle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile.

- (23) Gli Stati membri potrebbero progettare regimi di sostegno che incoraggino la partecipazione delle tecnologie e forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, definendo i criteri di preselezione e di aggiudicazione in modo che siano ammesse a parteciparvi e ne beneficino, senza indebolire la competitività dei regimi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di promuovere ulteriormente la partecipazione di queste forme e tecnologie innovative anche in altri modi: fissando criteri diversi dal prezzo che premiano l'innovazione, introducendo l'obbligo di soddisfare un livello minimo di miglioramento degli indicatori chiave di prestazione che vada oltre lo stato dell'arte delle tecnologie e delle soluzioni già presenti sul mercato, definendo panieri ad hoc o stabilendo procedure di gara specifiche¹⁰. Nell'elaborare i regimi di sostegno alle energie rinnovabili gli Stati membri dovrebbero consultare la raccomandazione¹¹ e gli orientamenti¹² sugli elementi di progettazione delle aste per le energie rinnovabili e l'atto di esecuzione¹³ sui criteri diversi dal prezzo nelle aste per le energie rinnovabili ai sensi del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di progettare regimi di sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili offshore in modo da incoraggiare la partecipazione di tutte le tecnologie e le forme innovative, tra cui l'energia eolica offshore galleggiante, l'energia oceanica e l'energia solare offshore galleggiante, tenendo conto della possibilità di sviluppare sinergie tra di esse.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di promuovere lo sviluppo dell'agrisolare adottando politiche specifiche tramite i loro piani strategici per la politica agricola comune. Dovrebbero inoltre stabilire condizioni di ammissibilità per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori che dispongono di impianti agricoli.
- (26) Ai fini dell'installazione di energia solare negli edifici a norma dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, gli Stati membri dovrebbero promuovere la diffusione del solare architettonicamente integrato nel quadro degli appalti pubblici di prodotti connessi all'energia solare mediante l'applicazione di criteri diversi dal prezzo.
- (27) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 22 a 26, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto delle pratiche di cui alla sezione 3 degli orientamenti sulle

⁸ C(2024) 2660 final.

⁹ SWD(2024) 333 final.

¹⁰ In linea con il punto 96 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, se è in causa un aiuto di Stato.

¹¹ C(2024) 2650 final.

¹² SWD(2024) 300 final.

¹³ Regolamento di esecuzione della Commissione che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2025) 2900).

¹⁴ Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj>).

tecnologie e sulle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili¹⁵, adottati dalla Commissione lo stesso giorno della raccomandazione.

AUMENTARE LE CONOSCENZE E L'ESPERIENZA IN MATERIA DI TECNOLOGIE E FORME INNOVATIVE DI DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

- (28) Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere la ricerca continua sulle tecnologie e forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, anche attraverso progetti pilota, dimostrazioni, prove e studi, per indagarne le potenzialità rispetto all'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili e il loro probabile impatto ambientale.
- (29) Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare regolarmente i rispettivi progetti innovativi e a diffondere ampiamente le conoscenze acquisite, anche condividendole tra di loro.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione tra le diverse autorità pubbliche coinvolte nell'istituzione e nel mantenimento del quadro normativo per le tecnologie e le forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, e tra gli Stati membri stessi, anche organizzando incontri o forum specifici per promuovere gli scambi. Il coordinamento a livello nazionale dovrebbe essere coniugato a sforzi volti a garantire la standardizzazione e l'interoperabilità tra gli Stati membri.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero colmare la mancanza di esperienza e di competenze nella pubblica amministrazione rivolgendosi ai professionisti che lavorano con queste tecnologie e forme innovative. A tale riguardo gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere attività adatte di formazione e sviluppo di capacità, anche sfruttando le opportunità offerte a livello dell'UE, come l'assistenza finanziaria e tecnica fornita dalla Commissione europea attraverso programmi quali Cohesion for Transitions, il programma LIFE o il patto per le competenze.
- (32) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 28 a 31, gli Stati membri sono incoraggiati a considerare le pratiche illustrate nella sezione 4 degli orientamenti sulle tecnologie innovative e sulle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili, adottati dalla Commissione lo stesso giorno della raccomandazione.

ONERI DI RETE PER L'ENERGIA ELETTRICA ADEGUATI ALLE ESIGENZE FUTURE PER RIDURRE I COSTI DEL SISTEMA ENERGETICO

- (33) È necessario un approccio ben pianificato e attento nei confronti dei consumatori domestici e industriali affinché gli utenti possano adattarsi a tariffe concepite in modo da rispecchiare maggiormente i costi. Allo scopo di gestire gli effetti a breve termine su particolari categorie di utenti è opportuno prevedere un coinvolgimento profondo dei portatori di interessi e un'introduzione graduale delle modifiche.
- (34) Per garantire una gestione della rete efficiente sotto il profilo dei costi e la realizzazione di progetti importanti che contribuiscono al mercato integrato, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero valutare il potenziale di una regolamentazione basata sugli incentivi e adattare la serie di indicatori di prestazione e parametri di riferimento per i gestori della rete.

¹⁵ Il progetto di comunicazione è stato adottato lo stesso giorno della presente raccomandazione, cfr. C(2025) 4011.

- (35) Le autorità nazionali di regolazione, al fine di ridurre i costi dell'ampliamento della rete al livello necessario, dovrebbero utilizzare la definizione delle tariffe per incentivare la riduzione del consumo nei periodi di picco, anche aggiungendo alla struttura tariffaria un elemento di capacità che rifletta il carico di punta, combinandolo a un elemento di differenziazione in funzione dei periodi di consumo, in particolare nei momenti di possibile saturazione della rete.
- (36) Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero includere nelle strutture tariffarie elementi di differenziazione in funzione dei periodi di consumo, così da correlare la ripartizione dei costi ai picchi di utilizzo della rete e incentivarne l'uso efficiente. Per la differenziazione dei periodi di consumo si possono utilizzare approcci diversi, dai più semplici (ad esempio, ore di punta/ore non di punta, stagioni, giorni infrasettimanali/fine settimana) ai più complessi (in cui i contatori intelligenti permettono una differenziazione molto dinamica in base al momento di consumo dell'energia).
- (37) Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero promuovere l'uso, nelle tariffe di rete, di segnali differenziati per località, in quanto servono a localizzare in modo più efficace la generazione e il consumo necessari nella rete: l'offerta di tariffe vantaggiose o ridotte può stimolare il consumo nei luoghi e nei momenti in cui la rete è disponibile e la domanda è inferiore alla produzione disponibile. Anche gli oneri di immissione possono essere utilizzati per incentivare i comportamenti e le decisioni di investimento dei generatori: se i generatori connessi alle reti di trasmissione e di distribuzione pagano oneri di immissione, questi dovrebbero contenere elementi di differenziazione in funzione dei periodi di consumo e della località al fine di alleviare la congestione e incentivare l'uso più efficiente delle reti; questa pratica può essere particolarmente utile se ammodernare la rete non è una soluzione praticabile o efficace sotto il profilo dei costi.
- (38) È possibile offrire regimi tariffari speciali a determinate categorie di utenti della rete, come quelli a forte intensità energetica, i prosumatori, le comunità energetiche e la ricarica bidirezionale, in casi giustificati. L'autorità nazionale di regolazione dovrebbe fornire motivazioni oggettive secondo cui questi utenti della rete, per il loro profilo di consumo e la flessibilità che offrono all'intero sistema, hanno un impatto minore sui costi complessivi della rete elettrica.
- (39) Le tariffe di rete per lo stoccaggio dell'energia elettrica possono essere utilizzate per incentivare i gestori degli impianti di stoccaggio ad adottare comportamenti positivi per la rete, per orientare gli investimenti nello stoccaggio verso le zone più adatte e per incoraggiare la ricarica/scaricamento nei periodi più utili per il sistema elettrico. I regimi tariffari dovrebbero tenere conto delle specificità dello stoccaggio ed evitare il "doppio addebito" degli impianti di stoccaggio, che potrebbe frenarne la diffusione, e dovrebbero piuttosto rispecchiare l'impatto complessivo dei costi dello stoccaggio sui costi di rete.
- (40) Gli Stati membri sono autorizzati, nell'ambito del quadro giuridico applicabile, a contribuire con fondi pubblici al bilancio complessivo per gli oneri di rete, a condizione che ciò avvenga in modo non discriminatorio, non favorisca determinate categorie di utenti della rete, non comprometta gli incentivi ad adeguare i comportamenti in modo da ridurre i costi complessivi del sistema e copra solo i costi aggiuntivi derivanti dalle misure volte ad accelerare la decarbonizzazione e l'integrazione del mercato.

- (41) Sebbene l'uso dei costi a cascata possa ancora essere giustificato, un approccio più sofisticato potrebbe garantire una migliore rispondenza dei costi man mano che la produzione si diffonde nelle reti di distribuzione, anche a bassi livelli di tensione. Quando applicano costi a cascata le autorità nazionali di regolazione dovrebbero pertanto tenere conto dell'evoluzione dei profili di produzione/consumo a livello di distribuzione.
- (42) Nell'attuare le raccomandazioni dei punti da 33 a 41, gli Stati membri sono incoraggiati a considerare le pratiche descritte negli orientamenti sugli oneri di rete adeguati alle esigenze future per ridurre i costi del sistema energetico, adottati dalla Commissione lo stesso giorno della raccomandazione¹⁶.

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RIESAME

- (43) Gli Stati membri dovrebbero verificare e riesaminare regolarmente gli ostacoli normativi e di altra natura alle tecnologie e alle forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili esistenti nel loro territorio, per determinare e attuare misure volte a incoraggiarne lo sviluppo e la diffusione.
- (44) Gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare alla Commissione, in particolare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999¹⁷, informazioni dettagliate sulle misure nazionali adottate nel contesto della presente raccomandazione.

¹⁶ Progetto di comunicazione sugli orientamenti sugli oneri di rete adeguati alle esigenze future per ridurre i costi del sistema (C(2025) 4010).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

- (45) La Commissione valuterà le informazioni presentate dagli Stati membri e determinerà se siano necessarie ulteriori misure per sostenerli i) nella promozione dello sviluppo e dell'adozione di tecnologie e forme innovative di diffusione delle energie rinnovabili o ii) nell'adozione dei piani per designare le zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio.

Fatto a Bruxelles, il 2.7.2025

Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione

